Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"

Reparto Risorse Umane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 253 del 2019

Allegati: Immediatamente eseguibile ☐

Il giorno 3 settembre 2019, il **dott. Luca Di Tommaso**, nella qualità di Dirigente Responsabile del Reparto Risorse Umane nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente Determina

Oggetto:

CONCESSIONE DEI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104, RICHIESTI DA DIPENDENTE DI QUESTO ISTITUTO.

IL DIRIGENTE

VISTO l'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, il quale stabilisce che *«a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso*

figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;

VISTI gli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e in particolare l'articolo 33, comma 7-bis, il quale stabilisce che *«il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti»*;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114;

VISTA la circolare n. 208/2005 del Dipartimento della funzione pubblica, che in merito all'incidenza sul calcolo dei ratei della tredicesima mensilità dei permessi retribuiti suddetti, stabilisce che *«la tredicesima mensilità non subisce decurtazioni o riduzioni nell'ipotesi nella quale un lavoratore scelga di fruire dei permessi disposti dal 2° e 3° comma del citato art. 33»*;

VISTA la circolare n. 8/2008 del Dipartimento della funzione pubblica, la quale, al punto 2.3, prevede che *«secondo l'art. 33, comma 3, della l. n. 104 in esame, i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile. In questa ipotesi la legge non prevede alternativa rispetto alla tipologia di permesso, che è giornaliero. Tuttavia in alcuni contratti collettivi, per venire incontro alle esigenze dei lavoratori che prestano assistenza, è stato stabilito che tali permessi giornalieri possono essere fruiti anche in maniera frazionata, cioè ad ore, ed è stato fissato il contingente massimo di ore (18). Anche in questo caso vale il ragionamento sopra esposto: poiché questi permessi giornalieri sono disciplinati direttamente dalla legge, è la legge stessa che dovrà stabilire un eventuale monte ore, mentre il contingente delle 18 ore previsto dal CCNL vale solo nel caso in cui il dipendente opti per una fruizione frazionata del permesso giornaliero»*;

VISTA la circolare del 23 gennaio 2015 n. 10 dell'INPS, che ribadisce che *«nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura»*;

VISTO l'articolo 21, comma 6, del CCNL del 1 settembre 1995, il quale stabilisce che detti permessi non riducono le ferie e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai primi tre commi dello stesso articolo;

VISTA la circolare INPS del 3 dicembre 2010 n. 155, la quale prevede che fa eccezione al presupposto dell'inesistenza del ricovero a tempo pieno, statuito dal comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, l'ipotesi di

«ricovero a tempo pieno di disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine»;

VISTA l'istanza del [redacted] (prot. n. [redacted]) con la quale [redacted], in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso questo Istituto in qualità di [redacted], ha chiesto, ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere autorizzata a fruire dei benefici previsti dalla suddetta legge e, in particolare, di permessi orari mensili retribuiti, al fine di prestare assistenza [redacted], riconosciuta dalla competente Commissione medico legale della ASL di [redacted] portatore di handicap in situazione di gravità;

PRESO ATTO della documentazione prodotta dalla suddetta dipendente a corredo della domanda e, in particolare, della notifica del verbale di visita in data [redacted] (verbale n. [redacted]) redatto dalla [redacted] Commissione medico legale della Azienda USL di [redacted], per l'accertamento dell'handicap di cui all'articolo 3 della citata legge 5 febbraio 1992 n. 104, dal quale risulta che il familiare da assistere è stato riconosciuto quale *«portatore di handicap in situazione di gravità»*;

PRESO ATTO che la dipendente ha dichiarato che la persona da assistere non è ricoverata a tempo pieno e non usufruisce di assistenza continuativa, al medesimo titolo, da parte di altri soggetti;

RITENUTO, per quanto sopra, di autorizzare la dipendente, [redacted], a fruire di n. 18 ore di permesso mensile retribuito secondo le modalità sopra indicate;

DETERMINA

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato.

2. Autorizzare la dipendente, [redacted], in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso questo Istituto in qualità di [redacted], a fruire di n. 18 ore di permesso mensile retribuito, ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, secondo le modalità sopra indicate, al fine di prestare assistenza [redacted].

3. Precisare che il contingente massimo delle ore di permesso fruite ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 è pari a n. 18 ore mensili, così come previsto dalla circolare n. 8/2008 del Dipartimento della funzione pubblica.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

Istruttore

F.to Fabrizio Primoli

Responsabile del Procedimento

F.to Luca Di Tommaso

Il Dirigente del Reparto
F.to Luca Di Tommaso

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto

SI NO

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente imputata alla voce di conto n. del Bilancio dell'anno corrente.

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO
//

Visto
Il Direttore Amministrativo
F.to Lucio Ambrosj

Attestato di pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data: 09.09.2019

Il Dirigente responsabile
F.to Claudia Rasola